DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1974

che modifica la decisione della Commissione, del 17 luglio 1974, e concernente le misure di salvaguardia applicate all'importazione in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(74/424/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che, con decisione dell'8 maggio 1974 [1], la Commissione ha autorizzato la Repubblica italiana ad esigere all'importazione di talune merci la prova del versamento di un deposito in contanti corrispondente al 50 % del loro valore cif;

considerando che, con decisione del 17 luglio 1974, che fissa in particolare per alcuni settori agricoli una data limite di applicabilità della decisione della Commissione dell'8 maggio 1974, che autorizza la Repubblica italiana a prendere talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE [2], la Commissione ha revocato l'autorizzazione di cui sopra per i prodotti di determinati settori;

considerando che appare possibile d'un lato, includere nuovi prodotti nell'elenco di quelli per i quali la suddetta autorizzazione è stata revocata, dall'altro rimediare a talune anomalie tecniche di tale elenco;

considerando che l'Italia si trova tuttora a dover fronteggiare difficoltà tali in materia di bilancia dei pagamenti che l'esclusione dall'elenco allegato alla succitata decisione dell'8 maggio 1974 di taluni prodotti di valore relativamento elevato, che non sono generalmente considerati prodotti di consumo corrente, non è giustificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione della Commissione del 17 luglio 1974 è modificato come segue:

« L'autorizzazione di cui all'articolo 1 della decisione della Commissione dell'8 maggio 1974 non si applica ai prodotti seguenti:

a) prodotti del settore dei cereali;

b) prodotti del settore delle uova e del pollame;

c) prodotti del settore latte e lattiero-caseari;

d) vini delle sottovoci 22.05 C I e II della tariffa doganale comune;

e) prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69, eccettuati sia quelli della voce 18.06 della tariffa doganale comune, sia quelli, addizionati di cacao, della voce 19.08 della tariffa doganale comune;

f) cavalli di cui alla sottovoce 01.01 A III della tariffa doganale comune;

g) patate da semina di cui alla sottovoce 07.01 A I della tariffa doganale comune;

h) animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, riproduttori di razza pura, di cui alla sottovoce 01.03 A I della tariffa doganale comune;

i) tonni congelati di cui alla sottovoce 03.01 B I c);

j) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina, di cui alla sottovoce 07.05 A della tariffa doganale comune;

k) luppolo di cui alla voce 12.06 della tariffa doganale comune;

l) reni artificiali di cui alla voce 90.17 della tariffa doganale comune ».

Articolo 2

La presente decisione è applicabile dal 12 agosto 1974.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 152 dell'8. 6. 1974, pag. 18.
[2] GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 37.